



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

**Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente.
Alessia Busato	Giudice
Mauroernesto Macca	Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. **19635** del ruolo generale del contenzioso ordinario civile del Tribunale di Brescia per l'anno **2017** promosso

da

_____ nato il giorno _____ in Senegal,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ferrari, presso il cui studio ha eletto domicilio.

ricorrente

contro

Ministero dell'interno

resistente

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

§§§

§. 1 – Con ricorso depositato in data 15/12/2017 _____ impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, del 18/10/2017 (notificato in data 22/11/2017), con il quale veniva dichiarata, ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 d.lgs. n. 25/2008, l'estinzione del relativo procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

Riferiva il ricorrente che dopo il proprio arrivo irregolare in Italia, a far data dal 27/5/2016, era stato ospitato presso il centro di accoglienza "Ca' Bassa", sito in provincia di Mantova, dal quale però se ne era allontanato in data 8/6/2016, che, successivamente, la predetta Commissione Territoriale aveva sospeso l'esame della relativa domanda ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, d.lgs. n. 25/2008 ed il Prefetto di Mantova, con provvedimento del 23/6/2017, aveva revocato la procedura di accoglienza nei propri confronti, decisione poi però annullata in autotutela in data 30/9/2017, con conseguente riammissione al centro accoglienza cui poi seguiva il provvedimento qui impugnato.



PDF Eraser Free

In via preliminare parte ricorrente eccepiva che il provvedimento di estinzione del procedimento di protezione internazionale era stato notificato esclusivamente in lingua italiana, senza tuttavia tradurre la motivazione del provvedimento stesso, ciò che impediva per l'istante di conoscere le ragioni dell'estinzione emessa nei propri confronti, con evidenti ricadute sul diritto di difesa e con conseguente invalidità del provvedimento stesso, che doveva essere annullato. Quanto al merito lamentava l'erronea valutazione della vicenda esposta da parte della Commissione Territoriale che motivava la propria decisione semplicemente evidenziando come siano decorsi dodici mesi dal provvedimento di sospensione della procedura stessa a causa dell'allontanamento dalla struttura d'accoglienza senza che quest'ultimo ne abbia chiesto la riapertura.

Secondo parte ricorrente non vi era stato un allontanamento senza giustificato motivo, atteso che esso ricorrente si era allontanato dalla struttura per cercare strutture ospedaliere che potessero curare le patologie respiratorie (polmonite basale) dalle quali era affetto. Inoltre, osservava che la Prefettura di Mantova con provvedimento del 30/9/2017 aveva disposto la riammissione nella struttura di accoglienza di esso ricorrente, riconoscendo la validità delle motivazioni adottate dal richiedente asilo a giustificazione del proprio allontanamento.

§. 2 – Il Ministero si costituiva depositando gli atti amministrativi. All'udienza del 12/6/2018 il ricorrente non compariva personalmente.

*

§. 3 – La domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, non potendo essere autonomamente impugnabile avanti al Tribunale.

In primo luogo, è la stessa disciplina sulla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, di cui al d.lgs. n. 25/2008, a prevedere un apposito rimedio di natura amministrativa, in caso di estinzione della procedura. Infatti, l'estinzione della procedura, a seguito della mancata richiesta di riapertura, dopo la sospensione della stessa – come avvenuto nella presente fattispecie –, non impedisce al richiedente di ripresentare la propria domanda di protezione internazionale alla Commissione, come implicitamente consente l'art. 23-bis, comma 2, d.lgs. cit. che richiede soltanto un preventivo vaglio da parte del Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis d.lgs. cit. riguardo ai motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento (*"2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1, entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda comprese le ragioni dell'allontanamento."*).

A tale conclusione – ovvero sia la non autonoma impugnabilità della decisione di estinzione – si perviene pure attraverso una lettura sistematica della disciplina in materia.

L'art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 prevede che l'impugnazione avanti il Tribunale riguarda



PDF Eraser Free

le decisioni delle Commissioni Territoriali (o di quella Nazionale), decisioni che, tuttavia, sono quelle di cui all'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, cioè il riconoscimento di una forma di protezione, il rigetto per difetto dei presupposti o la dichiarazione di inammissibilità. In altri termini, si tratta di decisioni sulla domanda di protezione internazionale. Nel caso che occupa, al contrario, non vi è stato un pronunciamento sulla domanda, la Commissione si è fermata prima. Si osservi peraltro che le ipotesi di inammissibilità di cui all'art. 29 d.lgs. cit. presuppongono comunque che già vi sia stato un pronunciamento, seppure da parte di altri soggetti (altri Stati o altre Commissioni).

Del pari la Direttiva 2013/32/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 prevede che il primo esame sulla domanda di protezione internazionale sia svolto da un'autorità accertante, cioè un organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro (art. 2 lett. f dir.), la cui decisione sulla domanda debba poter essere impugnata avanti ad un'autorità giurisdizionale (art. 46 dir.).

Non solo, ma proprio la direttiva citata all'art. 46, comma 6, lett. c) prevede che *“qualora sia stata adottata una decisione: ... c) di respingere la riapertura del caso del richiedente, sospeso ai sensi dell'articolo 28 [tra cui vi è l'ipotesi di sospensione a seguito della fuga del richiedente] un giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro, se tale decisione mira a far cessare il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro e, ove il diritto nazionale non preveda in simili casi il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esito del ricorso.*

Senonché, nel caso in esame, non solo non vi è stato un rigetto della domanda di riapertura, atteso che il ricorrente mai l'ha presentata alla Commissione – come invece avrebbe potuto farla ai sensi del citato art. 23 bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 –, ma lo stesso non risulta neppure essere stato colpito da un provvedimento di espulsione, il quale peraltro è a sua volta impugnabile.

In conclusione, la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile.

Quanto alle spese di lite, sussistono gravi motivi per disporre la compensazione. Da una parte, infatti, l'amministrazione si è limitata a trasmettere gli atti del procedimento amministrativo e soprattutto ha comunicato al ricorrente che lo stesso poteva impugnare il proprio provvedimento di estinzione avanti il Tribunale ordinario, inducendo il medesimo in errore. Dall'altra parte, deve osservarsi che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2018

Il Presidente

Mariarosa Pipponzi

